



LEGGE 27 marzo 1990 n.45 (pubblicata il 2 aprile 1990)

Norme per l'immatricolazione di macchine operatrici, macchine agricole e ciclomotori.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 marzo 1990.

Art.1

Le macchine operatrici, le macchine agricole ed i ciclomotori destinati a circolare su strada, area pubblica o comunque aperta al pubblico debbono essere immatricolati in appositi Registri presso l'Ufficio Registro Automezzi.

Per ogni veicolo l'Ufficio rilascia la Carta di Circolazione e, con esclusione dei ciclomotori, la targa di immatricolazione in conformità a quanto stabilito per gli altri tipi di veicoli dalla Legge 10 marzo 1989 n.23.

Art.2

Su ogni singolo foglio di Registro debbono essere annotati i seguenti elementi:

- 1) il numero progressivo di immatricolazione cui corrisponderà quello della targa;
- 2) i dati relativi all'identificazione e alle principali caratteristiche tecniche del veicolo;
- 3) le generalità del proprietario;
- 4) il titolo in base al quale viene richiesta l'immatricolazione;
- 5) i successivi passaggi di proprietà;
- 6) eventuali vincoli o privilegi e relativi annotamenti.

Art.3

L'immatricolazione di un veicolo nuovo di fabbrica avviene previa domanda corredata da:

- 1) titolo in originale;
- 2) certificato di costruzione del veicolo e relativi dati tecnici;

3) certificato di residenza anagrafica in territorio per le persone fisiche; riconoscimento giuridico e licenza di esercizio per le persone giuridiche.

L'immatricolazione di un veicolo già ammesso alla circolazione in altro Stato avviene previa domanda allegando i documenti di cui ai punti 1) e 3) e, in sostituzione dei documenti di cui al punto 2) la precedente autorizzazione alla circolazione e il certificato di collaudo previsto dall'art.3 della Legge 20 settembre 1985 n.107.

Il trasferimento di proprietà di un veicolo avviene previa domanda allegando i documenti di cui ai punti 1) e 3) e la Carta di Circolazione .

Art.4

Il titolo per ottenere l'immatricolazione, o il trasferimento di proprietà, può essere costituito, oltre che dalle fattispecie previste dalla Legge n.87 del 29 ottobre 1981, da una dichiarazione di proprietà sottoscritta, sotto la sua responsabilità, dall'acquirente.

L'autenticazione di firma su scrittura privata o su dichiarazione di proprietà può essere apposta anche di fronte a un funzionario dell'Ufficio Registro Automezzi, o suo delegato, previa identificazione personale e verifica della maggiore età del richiedente.

Art.5

La cancellazione dai Registri dei veicoli di cui all'art.1 per trasferimento all'estero, demolizione o cessazione della circolazione deve essere richiesta dal proprietario entro trenta giorni all'Ufficio Registro Automezzi, restituendo la targa e la carta di circolazione; entro tale termine il proprietario deve comunicare anche il cambio di sede o di residenza.

L'Ufficio provvede alla distribuzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione e all'aggiornamento dei Registri.

Art.6

Ogni immatricolazione, o successivo trasferimento di proprietà, sono assoggettati ad una imposta fissa di trascrizione di L.40.000.= per le macchine operatrici e le macchine agricole e di L.35.000.= per i ciclomotori; gli atti e i documenti esibiti non sono soggetti alla formalità della registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 nè alla imposta di bollo di cui alla Legge 20 ottobre 1981 n.86.

Il certificato di collaudo di cui al secondo comma dell'art.3 viene rilasciato dietro pagamento della tassa prevista dalla tabella allegata alla Legge 20 settembre 1985 n.107; a tale scopo le macchine operatrici sono equiparate agli autoveicoli di pari peso.

Art.7

Le macchine operatrici e le macchine agricole non sono soggette a visita e prova di revisione periodica di cui alla Legge 20 settembre 1985 n.107 mentre possono essere assoggettate alla revisione straordinaria di cui all'art.9 della citata legge.

Art.8

All'obbligo dell'immatricolazione di cui all'art.1 non sono soggetti:

- 1) i rimorchi di peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 q.li;
- 2) le macchine operatrici e le macchine agricole operatrici di peso non superiore a 15 q.li.

Resta comunque l'obbligo per i suddetti veicoli di essere dotati dei dispositivi necessari per la sicurezza della circolazione.

Art.9

L'iscrizione dei privilegi sui veicoli di cui alla presente legge, nonchè i relativi annotamenti, avvengono presso l'Ufficio Registro Automezzi in conformità alle disposizioni contenute nella Legge 1 marzo 1950 n.8 previo assolvimento di una imposta fissa di L.50.000.= per la formalità dell'iscrizione e di L.10.000.= per la formalità della cancellazione.

Art.10

Le macchine agricole sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.

Art.11

Con Decreto Reggenziale possono essere stabiliti:

- 1) le caratteristiche costruttive, dimensionali e cromatiche delle targhe, nonchè i loro prezzi di vendita;
- 2) le modifiche agli importi delle imposte e dei diritti erariali di cui all'art.6;
- 3) l'importo della tassa di circolazione per le macchine operatrici ed i ciclomotori.

Art.12

I proprietari di macchine operatrici e di macchine agricole, con esclusione delle trattrici agricole e dei rimorchi agricoli, che all'entrata in vigore della presente legge circolano senza essere iscritti negli appositi Registri, sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni della presente legge entro due anni.

Art.13

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.14

La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 1990/1689 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Leo Achilli - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva